

Penale Sent. Sez. 3 Num. 16436 Anno 2020

Presidente: LIBERATI GIOVANNI

Relatore: GAI EMANUELA

Data Udiienza: 21/01/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Errico Francesco, nato a Barletta il 04/04/1934

avverso la sentenza del 14/01/2019 della Corte d'appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

udito per il ricorrente l'avv. N. Caputo che ha insistito nell'accoglimento dei motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, emessa in data 14 gennaio 2019, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, ha dichiarato, per quanto qui di rilievo, non doversi procedere nei confronti di Errico Francesco in relazione – tra gli altri – al reato di cui all'art. 256 comma 3 del d.lvo n. 152 del 2006 (capo F), perché estinto per prescrizione, ed ha confermato la confisca obbligatoria del terreno di cui al mappale 25 del foglio 42 su cui era costituita e mantenuta la discarica, trattandosi di confisca obbligatoria applicabile anche nel caso di estinzione del reato per prescrizione in quanto accertati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del



difensore, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art. 256 comma 3 del d.lvo n. 152 del 2006, mancata revoca della confisca.

Argomenta il ricorrente che la corte territoriale avrebbe disposto la confisca del terreno in violazione di legge in quanto la disposizione di cui all'art. 256 comma 3 cit. che consentirebbe la confisca solo in caso di sentenza di condanna e di applicazione di pena ex art. 444 cod.proc.pen., e non nel caso di sentenza di prescrizione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

3. In udienza, il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla disposta confisca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato.

La questione concernente l'applicabilità della confisca dell'area adibita a discarica in caso di estinzione del reato per prescrizione è stata già affrontata, dalla Terza Sezione della Corte di cassazione in altre occasioni (Sez. 3, n. 37548 del 27/06/2013, Rattenuti, Rv. 257687 - 01; Sez.3, n. 13741 del 22/03/2013, non massimata), che ha affermato che non può essere disposta la confisca dell'area adibita a discarica abusiva, in caso di estinzione del reato (nella specie, per prescrizione), né a norma dell'art. 256, comma terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006, né a norma dell'art. 240, comma seconda, cod. pen.

A tale indirizzo ermeneutico, il Collegio, intende dare continuità condividendo le argomentazioni.

L'art. 256, comma 3 d.lgs.152 del 2006 stabilisce che "alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 cod.proc.pen." consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

La confisca è, pacificamente, obbligatoria, come si desume dall'inequivoco tenore della norma, che non ammette alcuna alternativa, pur non indicando espressamente tale obbligatorietà come invece avviene nell'articolo 259, comma 2, dove viene utilizzata l'espressione «consegue obbligatoriamente la confisca».

Tale obbligatorietà non è infatti mai stata posta in dubbio dalla giurisprudenza di questa Corte che, anzi, ha evidenziato, con riferimento alla sentenza di «patteggiamento», come non assuma rilievo il fatto che il provvedimento di confisca non abbia formato oggetto dell'accordo fra le parti, trattandosi di atto dovuto per il giudice non suscettibile di valutazioni discrezionali e, pertanto,

sottratto alla disponibilità delle parti medesime (Sez. 3, n. 21640, 24 giugno 2001. Conf. Sez. 3, n. 22063, 20 maggio 2003).

Il tenore della disposizione richiamata è, però, estremamente chiaro nello stabilire che la confisca è applicabile soltanto in caso di condanna o applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., tanto che la sua perentorietà è stata indicata tra le ragioni che consentono di escluderne l'applicabilità con il decreto penale di condanna (Sez.3, n. 26548 del 2/07/2008, Sez. 3, n. 24659, 15/06/2009).

Nella medesima occasione si è ulteriormente affermato che un'area adibita a discarica abusiva non rientra certamente tra le ipotesi di cui all'art. 240, comma 2 cod. pen., sia perché la realizzazione e la gestione di una discarica, se debitamente autorizzata, è lecita; quanto per il fatto che la disposizione che la prevede consente la soggezione a confisca obbligatoria solo se l'area appartiene all'autore o al compartecipe al reato.

5. Né a diversa conclusione si perviene, come ritiene la sentenza impugnata, richiamando la giurisprudenza ivi citata.

Non è pertinente il richiamo alla sentenza n. 1503 del 2018, in tema di confisca ex art. 301 del d.P.R. 43 del 1973 in materia di contrabbando; neppure sono applicabili i principi stabiliti per il caso di confisca del reato di lottizzazioni abusive, secondo cui la misura ablativa del bene può conseguire anche nel caso di prescrizione del reato in presenza di accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie, ostandovi il chiaro tenore della disposizione che fa riferimento alla "condanna" e alla "sentenza di applicazione di pena", laddove l'art. 44 comma 2 del d.P.R. n. 380 del 2001 fa riferimento all' "accertamento" della lottizzazione abusiva ("se è accertata").

Non è pertanto corretta la conclusione cui perviene la Corte milanese la quale, richiamando alcuni casi in cui, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il legislatore ha ritenuto applicabile la misura di sicurezza patrimoniale pur in presenza della prescrizione del reato (contrabbando e lottizzazione abusiva) ha ritenuto di confermare la statuizione del primo giudice sul punto sulla base del mero accertamento della sussistenza del fatto.

La declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato precludeva in ogni caso l'applicabilità della misura di sicurezza, che deve pertanto essere revocata.

6. Ne consegue che la sentenza va annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca dell'area contraddistinta dai mappali 27 e 28 del foglio 42 del NCU di Milano.



P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, statuizione che elimina.

Così deciso il 21/01/2020